



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 17/2025/3

N. Protocollo del

**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO
lagunare 12L057 S. Giacomo**

da zona di tipo "B" a zona di tipo "C"

con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L057 S. Giacomo o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 *"Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870"*;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 25BAT-U/4235 del 11/10/2025 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) prelevato in data 08/10/2025 con n° di verbale QVenet 050503-2500087001B nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona B: 5400 MPN/100g

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **12L057 S.Giacomo** da zona di tipo "B" a zona di tipo "C", con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*) classificati nell'ambito di monitoraggio **12L057 S.Giacomo** o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- **La sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*) classificati nell'ambito di monitoraggio 12L057 S.Giacomo o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione (non inferiore a due mesi) o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;**

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi;

- **Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe C temporanea per superamento dei limiti di *E. coli*";**

- **Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/ricambio del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2500087001B, ovvero dalla data 08/10/2025

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **12L057 S.Giacomo** (operatori, consorzi, cooperative):

- 042VE129 ADRIAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE325 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE326 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE327 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE358 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE362 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE593 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE618 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE622 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE624 ADRIAMAR SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE628 COOP. LAV. PICC. PESCA " CORTELLAZZO " ARL ,
- 042VE643 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE644 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE646 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE647 SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE660 FARO SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE663 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
- 042VE707 SOCIETA' AGRICOLA CN MARE S.S. ,
- 042VE708 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO ,
- 042VE716 COOPERATIVA PESCATORI JESOLO - SOCIETA' COOPERATIVA ,
- 042VE728 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
- 042VE741 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO ,
- 042VE772 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
- 042VE773 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
- 042VE794 SOCIETA' COOPERATIVA TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO ,
- 042VE801 SOCIETA' AGRICOLA LUNA S.S. ,
- 042VE817 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
- 042VE837 SOC. AGRICOLA MICHEL S.S. ,
- 042VE839 SOCIETA' AGRICOLA MARIN S.S.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- All'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo, Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: DARIO PANDOLFO
Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo
Il Direttore UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n. 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350